

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

Relazione da remoto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria

dott. Raffaele Potenza

SOMMARIO

<u>Indirizzi di saluto e ringraziamenti</u>
1-L'attività in generale
2- L' attività giurisdizionale
a)-L'entità del contenzioso
b)- Definizione dei ricorsi pendenti al 31.12.2020
c)-Il processo cautelare
d)-Le materie oggetto del contenzioso. Rinvio all'allegato
e)- Il contenzioso di ottemperanza alle pronunzie dell'AGO sulla c.d. "legge Pinto"
3-Il personale
a) di magistratura
b) amministrativo
4- Prospettive per il 2021.

5.- Conclusioni

<u>Allegati</u>

Indirizzi di saluto e ringraziamenti

Desidero innanzitutto rivolgere un saluto commosso alla memoria del Presidente Catricalà, che non è più con noi e rivolgere le più sentite condoglianze alla Sua famiglia.

Si tratta della perdita dolorosa di un pilastro del diritto amministrativo, di una persona che ho avuto il privilegio di conoscere durante il mio servizio presso il Consiglio di Stato. Il rimpianto si accentua al pensiero di una personalità che avrebbe potuto continuare ancora per molto ad offrire alle istituzioni la propria preziosa esperienza

Nell'aprire questa sessione, rivolgo anzitutto un cordiale e sincero saluto a tutti gli intervenienti da remoto in quanto legittimati a partecipare ed interloquire in questa sessione. Il saluto va doverosamente esteso a tutte le Autorità solitamente invitate alla cerimonia, non presenti in ragione delle modalità cerimoniali quest' anno stabilite per i TAR, ma che, come anche altri interessati, riceveranno copia digitale. Su gradita richiesta del Presidente del Consiglio di Stato sono portatore anche del Suo personale saluto a tutti i partecipanti, esteso ai colleghi ed al personale del TAR.

La forma telematica, prescelta per questa inaugurazione causa la nota pandemia, attenua in qualche modo la tristezza di non poterla svolgere nel consueto e sempre apprezzato clima di partecipazione ed interesse. Direi però che la rende più austera, il che non sembra guastare, al pensiero del doveroso rispetto (purtroppo non sempre coltivato) per tutti coloro che non ci sono più. In particolare desidero coinvolgere in questo pensiero anche coloro che operavano nel mondo giudiziario umbro.

In questo confermato spirito di appartenenza ad una comunità regionale, che nelle occasioni ufficiali ha determinato (fino a quando è stata consentita) l'interlocuzione con le sue autorità, ritengo inoltre di dover rivolgere non solo un semplice saluto ma un riconoscente e particolare pensiero ai rappresentanti del personale sanitario, delle forze militari, dell'ordine, ai vigili del fuoco e della protezione civile e in genere a tutti coloro che hanno operato per la sicurezza della comunità umbra, in questi difficilissimi tempi.

Il mio personale ringraziamento va ai colleghi ed al personale di segreteria, poichè senza l'apporto di entrambi questa relazione non sarebbe stata possibile.

Come di consueto, alla relazione seguiranno gli interventi previsti secondo l'ordine del protocollo.

1-L'attività in generale.

Le difficoltà, cui ho fatto riferimento nel rivolgere il mio saluto, hanno comportato da parte del TAR Umbria uno sforzo ancora maggiore di quello prestato negli anni precedenti. Questo si è concretizzato attraverso diversi strumenti per ridurre al minimo gli inconvenienti sia giurisdizionali che amministrativi e ciò, va anche quest'anno sottolineato, con una situazione immutata sul piano delle risorse umane. A supporto di questo sforzo desidero sottolineare la costante comprensione e disponibilità collaborativa dimostrate da tutto il TAR, dal foro pubblico e privato e che alla fine hanno sinergicamente determinato risultati più che soddisfacenti.

1.2- L' attività giurisdizionale

a) L'entità del contenzioso

Il 2020 ha visto la proposizione di 662 ricorsi, con un dimezzamento rispetto ai 999 ricorsi depositati nel 2019. Va considerato che in quell'anno vi era stato un sostanziale quanto eccezionale raddoppio dei ricorsi in ottemperanza ai provvedimenti dell'AGO applicativi della legge Pinto; in sostanza il 2020 realizza un ripristino del livello complessivo già registrato nel 2018, che aveva visto la proposizione di 652 ricorsi. Il contenzioso va quindi valutato complessivamente stabile.

Complessivamente, il Tribunale ha posto in trattazione, attraverso le 21 udienze pubbliche e le 22 camerali previste, 840 affari, superiori di circa il 20%, rispetto a quelli presi in esame nell'anno precedente (704)

Tra i ricorsi trattati, il TAR ne ha definiti 680 (rispetto ai 650 definiti nel 2019) dei quali 622 con sentenza, 22 con sentenza breve e gli altri con le varie forme alternative consentite dal c.p.a. Le definizioni hanno riguardato 95 ricorsi del 2016, 33 del 2017, 81 del 2018, 333 del 2019 e 59 del 2020.

Gli affari trattati ma oggetto di provvedimenti non definitivi, sono stati 238 (nei quali sono compresi 132 ordinanze cautelari e 44 decreti cautelari monocratici)

Il riepilogo generale e numerico dell'attività giurisdizionale del TAR è riportato dall'Allegato I.

b)- Definizione dei ricorsi pendenti al 31.12.2020

Il tema necessita di alcune osservazioni preliminari, alla luce di una opportuna distinzione interna al numero ricorsi che risultano pendenti (1514), in base ai dati statistici forniti dal sistema informativo della g.a. (SIGA).

- In primo luogo, non possono considerarsi arretrati (perché recentissimi) i 662 ricorsi depositati nel 2020; essi vanno quindi sottratti ai 1514 pendenti, sicchè il numero effettivo dei ricorsi complessivamente pendenti da considerare arretrati al 31.12.2020 è correttamente individuabile in 852.
- Ai fini di un corretto raffronto con i ricorsi pendenti a tutto il 2019, che risultano determinati in 1503 (1), quelli correttamente individuati come sopra (852) al 31.12.2020, fanno emergere **una riduzione effettiva dell'arretrato di circa il 30%**, a conferma di una tendenza registratasi peraltro sin dal 2016 (si vedano le relazioni sugli anni dal 2016 al 2019).
- Inoltre, prima di esporre metodi e risultati con i quali è stato trattato il **carico di lavoro pendente**, deve segnalarsi che la sua gestione per il 2020 è stata negativamente **influenzata da due eventi** che è opportuno ricordare.
- a)-Il primo, interno ed assolutamente evitabile, è costituito dallo spostamento al 2020 di trattazioni in origine fissate nelle udienze del 19 novembre, 3 dicembre 2019 (ed anche all'udienza del 28 gennaio 2020), per un totale di circa 40 affari, causa l'invio in missione del consigliere anziano presso altro TAR (delib CPGA n.1633 e 1705/19 conseguente d.p. n.19 dell'8.11.2029) e contemporanea esenzione dall'udienza e dal carico della stesse. Questa presidenza ha quindi raccomandato al CPGA per il 2021 di non sottrarre neppure episodicamente magistrati al TAR dell'Umbria e comunque sino a quando permanga questa situazione di utilizzo al limite delle forze e forse anche oltre. In ragione di quanto accaduto sarebbe poi opportuno che il CDP approfondisse la normativa interna sull'invio in missione dei magistrati, comprendendo nel procedimento quanto meno un parere del Presidente del TAR di partenza, non strettamente limitato all'osservanza del dovere di tempestività nel deposito delle decisioni.
- -Il secondo fattore negativo, esterno e purtroppo inevitabile, è rappresentato dall'**avvio della pandemia da Covid** 19 che, prima di pervenire al varo legislativo delle udienze da remoto, ha comportato il rinvio delle udienze calendarizzate tra l'8 marzo ed il 15 aprile (10 e 24 marzo e 7 aprile), per un totale di 116 ricorsi. Questi sono stati comunque nuovamente calendarizzati entro il 31.12.2020, come da disposizioni del CPGA (delib. 17.4.2020, n.20).

⁽¹⁾⁻ Con l'occasione si segnala che questo dato oggettivo e complessivo, riferito dalla relazione del Presidente del Consiglio di Stato 2019, non appare realisticamente indicativo ai fini di detto raffronto; è bene ricordare infatti che: - il TAR Umbria è anche l'unico ad avere la competenza sui ricorsi in ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario in materia di legge Pinto e sino al 2018 anche di competenza del TAR del Lazio;- come spiegano la relazione TAR Umbria e l'annessa tabella (che qui si riporta nuovamente, **allegato II**) nell'anno 2019 fu eccezionalmente depositato un numero doppio di ricorsi in materia, al netto dei quali quindi risultò comunque confermata anche per il TAR Umbria la tendenza all' incremento (e non al decremento) della riduzione delle pendenze (-85).

Su un piano più generale, occorre poi osservare che molto spesso i ricorsi programmati e fissati in udienza non vengono trattenuti in decisione per effetto di istanze di rinvio, proposte anche con riferimento a ricorsi datati, alcune delle quali motivate da legittime richieste di termini a difesa, altre con la lunghezza dei procedimenti amministrativi in corso presso le amministrazioni (ad esempio in materia edilizia o di concorsi), oppure col generico riferimento a trattative in corso (peraltro dalle prospettive incerte); altre volte si ha la netta impressione che i rinvii rispondano ad un uso del ricorso come "spada di damocle" sull'amministrazione, se non a ragioni ancora diverse. La conseguenza più grave è che i rinvii non fondati su precise disposizioni di legge, oltre a rendere difficile il puntale rispetto della programmazione, vanno ad "ingolfare" il carico di lavoro previsto per le udienze successive e quindi la complessiva attività giurisdizionale del TAR. Si rende così più problematica l'attuazione prospettica della programmazione e quindi dell'accorciamento dei tempi di decisione dei ricorsi e tutto ciò, si pone in sostanziale quanto evidente contraddizione con le costanti sollecitazioni ad una celere definizione dei processi.

Inoltre, va detto per chiarezza che la programmazione, la quale già deve tenere conto del limite individuale stabilito dal CPGA per ogni relatore (vedi delibere 18.1.2013 e 23.12.2020), rischia ulteriori ingolfamenti a causa del regime d'urgenza dei riti abbreviati ex art. 119 c.p.a regolanti in particolare i ricorsi in materia di procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture; questi, in base a recente normativa, possono infatti ottenere l'udienza di merito a breve termine, utilizzando la differente sede della domanda cautelare. Di conseguenza i ricorsi di cui si tratta vengono spesso ad aggiungersi ad un carico di udienza che risulta già fissato nel rispetto nel rigoroso limite stabilito per il carico di lavoro, ponendo a tal fine il problema del rinvio ad altra data di un corrispondente numero di ricorsi "ordinari" pur già fissati.

Quanto a strumenti e risultati effettivi dell'attività di riduzione delle pendenze arretrate, si segnala quanto segue.

- a)-Entro il 2020 sono stati portati in decisione pressocchè tutti i ricorsi del 2016 (fatta eccezione per quelli ulteriormente rinviati ad istanza delle parti).
- b)- La presidenza ha inoltre impostato un programma, comunicato (e-mail 31-8-2020) al segretariato del CPGA, teso alla definizione di un totale di 228 ricorsi proposti nel periodo 2017-2018 e pronti per udienza. Per 81 di questi (che avevano visto la misura cautelare) è stata fissata l' udienza di decisione entro il primo semestre del 2021, mentre per gli altri 149 il programma ha previsto e realizzato il loro inserimento in 4 ruoli aggiunti di smistamento (chiamati in udienze tra ottobre e dicembre 2020), volti ad accertare la persistenza dell'interesse alla decisione. Ciò si è registrato per 114 ricorsi, che sono stati fissati per la decisione entro luglio 2021, mentre per i rimanenti 35 si è registrata o la cancellazione dal ruolo, o la definizione con sentenze di sopravvenuta carenza di interesse, o la cessata materia del contendere o la rinunzia.

c) Il processo cautelare

In calo risultano le istanze di sospensiva esaminate (45 accolte ed 88 respinte). Diverse domande hanno reclamato la tutela urgente tuttavia non essendo supportate dalla necessaria esistenza di un pericolo attuale, grave non riparabile, ad opera del provvedimento dell'amministrazione. Spesso tale urgenza viene contraddetta dalla rinunzia, accompagnata da una istanza di fissazione dell'udienza di merito nei mesi successivi. Più grave è la carenza allorchè la misura richiesta è quella monocratica (ex art. 56 o 61), che spesso il Presidente esamina ad horas, ove per legge deve dimostrarsi che il periculum è di tale entità da non poter attendere nemmeno la imminente trattazione collegiale. Trattiamo qui del processo cautelare perché in quella sede è possibile la conversione del rito ai fini di una decisione in forma semplificata nel merito del ricorso, con benefico effetto sulla riduzione delle pendenze. Questo dipende però dalla complessità del contenzioso ed a volte più semplicemente dalla chiarezza espositiva delle questioni poste dal ricorso.

d)-Le materie oggetto dell'attività giurisdizionale.

Queste hanno riguardato come sempre i settori più importanti per la qualità della vita dei cittadini dell'Umbria. In **allegato (n. III)** sono indicate le materie più frequentemente trattate e, all'interno di ciascuna, sono massimate le decisioni più significative. In generale possiamo osservare quanto segue.

Non si registrano particolari pronunzie **sull'applicazione della normativa COVID**, all'infuori di qualche pronunzia cautelare che ha ribadito il fondamentale principio della prevalenza dell'interesse pubblico (nella specie alla salute pubblica) nell'attività regolatoria del diritto alla frequentazione scolastica. In realtà l'affermazione di questo essenziale principio , che trova fondamento in pronunzie di altri TAR (in particolare del Lazio) su aspetti più complessi dell'articolata normativa Covid, appare particolarmente equilibrata, a fronte di azioni giurisdizionali che a volte sono apparse tese a sostenere, non senza enfasi, la illegittima compressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. In proposito va ribadita la validità della nozione di discrezionalità tecnica (tracciata sin da CDS, sez. IV,n.601/1999) e protetta da confusionari "nuovi" concetti emergenti, come quello di abuso della discrezionalità scientifica. Le evidenze scientifiche ci sono o non ci sono, non v'è nulla da scegliere o di cui abusare, se ci sono vanno solo sotto la guida del principio di precauzione.

Sotto il profilo operativo, si segnalano inutili richieste di discussione da remoto (che incrementano gli adempimenti procedurali dell'Ufficio) presentate anche quando gli scritti depositati sono sufficienti o, peggio, quando vengono poi depositate le note di replica, possibili sino alle ore 12 del giorno precedente.

In materia di **procedure per lavori servizi e forniture**, la crisi economica non distoglie le imprese dall'affrontare costosi contenziosi innanzi al TAR, spesso dall' esito infruttuoso, causa la tendenza a superare i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni nella attribuzione dei punteggi alle offerte di gara. Sul punto è da considerare assolutamente sconsiderato l'attuale sistema di calcolo del contributo unificato, che rafforza un pericoloso convincimento che i diritti fondamentali, in questo caso quello di azione, sussistono nella misura in cui esistono risorse finanziare per garantirli e farli valere.

Una cospicua quanto complicata parte del lavoro del TAR è stata dedicata ai ricorsi contro **sanzioni edilizie**, ove troppo spesso si riscontra la non precisa individuazione degli abusi che si ritiene contestare e , di conseguenza, della sanzione ad essi applicabile , anche in rapporto alla legislazione statale e regionale in materia (che del resto si sovrappongono, realizzando una pessima attuazione del principio della competenza c.d. "concorrente" anzichè chiaramente ripartita).

Numerosi sono anche i casi gli abusi edilizi articolatissimi di varia ed anche minuta, natura, o che si sono tra loro sovrapposti per anni o che per anni sono stati trascurati dalle Amministrazioni (come molte e ripetute istanze di sanatoria anche solo parziale), al punto di assumere una complessità tale che li rende difficilmente trattabili con chiarezza, sia con riferimento alle sanatorie richieste che alle sanzioni edilizie irrogabili. Di qui lunghe verificazioni che incrementano tempi e costi del contenzioso. Sul punto è, a nostro parere, necessario criticare un ordinamento urbanistico edilizio in cui sono del tutto assenti i controlli preventivi sulla legittimità del rilascio dei titoli edilizi, affidati ancora alla "segnalazione" del vicino (spesso animato da motivi diremo non di stretta legalità) e favoriti da moderni strumenti giuridici di facile quanto apparente semplificazione, variamente denominati nel tempo con pittoreschi nomi (DIA, SCIA, CILA ecc.). Per contro l'istituzione di seri controlli (in forma preventivo-concomitante, sugli interventi più importanti ed affidati ad un organismo sovra-comunale quale la Regione) non significherebbe necessariamente un implemento della burocrazia, perché nell'attuale sistema la fase di esercizio dei poteri di controllo, (che del resto ha natura sostanzialmente obbligatoria) è solo spostata ad un momento successivo alla formazione dei cennati titoli, sicchè quello che l'Ufficio non riesce a verificare nella sede formativa del titolo, è tenuto poi a vagliare con procedimenti ex post, con la differenza che tale vaglio sopraggiunge ad illecito ormai completato, se non a situazioni territoriali ormai compromesse. auspicati potrebbero invece prevenire il contenzioso originante da licenze illegittime (o illecite) ed il danno che ne deriva per i pubblici interessi, favorendo nel complesso un migliore grado di certezza preventiva nell'esercizio dello "ius aedificandi", certamente non raggiungibile dall'attuale quanto remoto istituto dell' annullamento regionale.

Un cospicuo contenzioso si è registrato in materia di possesso di **armi e munizioni**, spesso per uso venatorio, come accade in tutte le regioni ove è molto diffusa la caccia

Deve infine positivamente segnalarsi il ritorno alla relativa normalità numerica dei ricorsi per l'ottemperanza delle pronunzie dell'AGO in applicazione delle legge "Pinto". Il dettaglio è riportato dall'allegato IV.

3-Il personale

a)-Di magistratura

Sotto il profilo delle risorse umane si segnala ancora una volta l'opportunità che presso il TAR dell'Umbria venga assegnato un ulteriore magistrato, il che consentirebbe la formazione di due sezione ed il conseguente incremento della produttività quantificabile complessivamente nella trattazione annuale di circa duecento affari in più (tra udienze di merito e camerali). La nuova assegnazione sarebbe auspicabile anche per una migliore ripartizione del carico dei ricorsi in ottemperanza in materia di legge Pinto.

La prosecuzione della funzione giurisdizionale non ha subito vistosi ritardi, grazie alla possibilità (aperta con ritardo in attesa della legge) di svolgere le udienze da remoto, che quindi si sono svolte regolarmente (nonostante le frequenti intermittenze del sistema) nonché le normali difficoltà presentate da parte degli utenti verso modalità operative sino a quel momento ben poco praticate.

Ma soprattutto tali risultati sono stati ottenuti con la massima disponibilità collaborativa, oltre che del foro, dei colleghi e del personale amministrativo; per quanto concerne in particolare i consiglieri, alta è sempre risultata la qualità del loro operato, come emerge dalla accuratezza delle decisioni estese o dalla tempistica del loro deposito, quasi immediato per le sentenze brevi e per le altre, comprese i provvedimenti ex lege pinto, quasi sempre ben al di sotto della metà dei termini stabiliti dalla legge. Di tutto questo ringrazio vivissimamente i miei ottimi compagni di viaggio.

b)-Amministrativo

Nel 2020 l'incarico ad interim del Segretario generale è stato prorogato fino al 28/02/2021 e si è perfezionato il procedimento di assunzione, a partire da gennaio, di un nuovo impiegato, cui diamo il benvenuto.

Nell'anno appena concluso, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha in tutta evidenza ed in modo determinante condizionato anche le attività di segreteria, la quale infatti ha lavorato quasi esclusivamente da remoto in modalità "agile", vale a dire con una saltuaria ma programmata presenza in Ufficio ed un'adeguata organizzazione telematica. Questa modalità si è articolata nel:

- coordinamento con gli Uffici centrali della G.A. con riferimento alle attività di configurazione degli apparati, rese peraltro lente e disagevoli dal fatto di non agire attraverso una rete LAN dedicata come invece normalmente avviene in Sede;
- -l' uso sistematico e regolare, da parte del personale, della posta elettronica istituzionale e di un gruppo whatsapp appositamente creato dal dirigente e di riunioni tramite applicazione Microsoft Teams (oltre che delle tradizionali comunicazioni telefoniche).

L'azione del Dirigente, accompagnata dall' intervento presidenziale, ha fatto sì che il TAR Umbria sia stato tra i primi Uffici della Giustizia Amministrativa a raggiungere un'intesa del dirigente con le Autorità sanitarie della Regione per far eseguire screening epidemiologici aperti al personale di magistratura ed amministrativo e senza alcun onere economico per l'Amministrazione. Inoltre, senza soluzione di continuità con il precedente affidamento venuto in scadenza, il dirigente ha con tempestività adottato le migliori cautele a presidio della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare attivando il nuovo servizio di sorveglianza sanitaria mediante adesione a Convenzione Consip, in modo da conservare il supporto tecnico-scientifico di un RSPP e di un Medico competente in questo delicato contesto emergenziale.

Le disposizioni presidenziali in ordine alle modalità di accesso del pubblico all'Ufficio e allo svolgimento delle udienze da remoto sono state efficacemente veicolate in forma elettronica diversificata verso ogni possibile utenza del Tribunale.

In applicazione delle suddette disposizioni, ogni istanza dell'utenza che avesse implicato una presenza fisica del personale in sede (es. rilascio di formule esecutive, copie autentiche, ecc.) è stata riscontrata calendarizzando tempestivamente gli accessi. Negli altri casi si è provveduto in via elettronica da parte del servizio (sempre presidiato) dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP).

Con riferimento alla locazione passiva relativa alla sede del TAR Umbria, il dirigente ha monitorato il rispetto - da parte del locatore/proprietario - del cronoprogramma dedotto in contratto, riguardante opere di manutenzione straordinaria di diversa natura da eseguire sullo stabile, oltre a ottenere che fossero realizzati altri lavori di ripristino per la messa in sicurezza.

Nella seconda parte dell'anno e sentito il Presidente, il dirigente ha avviato una programmazione per una più razionale distribuzione logistica del personale e degli uffici interni. L'obiettivo era e rimane quello di razionalizzare alcuni cablaggi, con spostamento di due apparati e del mobile rack al secondo piano. In tale quadro, su indicazione del Presidente, il dirigente ha inoltre avviato uno studio per soluzioni di miglioramento delle condizioni di attesa per gli avvocati (mediante la creazione di un'anticamera loro riservata), nonché per l'adeguamento dei servizi igienici da riservare al pubblico, al fine di consentire il rispetto della normativa sui soggetti diversamente abili.

Si è poi dato impulso affinché fosse riunita la Commissione per le attività preordinate al discarico dagli inventari di diversi beni mobili obsoleti e non più utilizzabili che senza motivo ancora attuale occupavano parti estese della Sede, al fine di reperire nuovi e idonei spazi da adibire a luogo di lavoro.

In conclusione, pur operando tra enormi difficoltà tecniche e logistiche, con tempi di lavorazione spesso assai dilatati per la scontata indisponibilità della rete LAN "aziendale" all'interno delle abitazioni dei dipendenti, l'andamento dei servizi si è mantenuto su livelli più che soddisfacenti, a maggior ragione considerando la situazione emergenziale nota a tutti. Anche all'operato del personale amministrativo va dunque rivolto il massimo apprezzamento.

4- Prospettive per il 2021

a) Obiettivi generali

Nel quadro normativo inerente gli obiettivi programmatici e costituito, oltre che dalle disposizioni sul processo, dall'art. 37 del d.l. n.98/2011, questo Tribunale, considerato il pieno regime del processo telematico, è in grado di proseguire l'attività mediante le seguenti misure:

- -formazione dei ruoli delle udienze di merito mediante bilanciata individuazione dei ricorsi oggetto di istanze di prelievo nell'ordine cronologico, come anche per ricorsi pronti per udienza, nonché tenendo conto dei termini previsti dalla legge per alcuni riti "speciali"
- -prosecuzione della riduzione dell'arretrato, con la fissazione dei ricorsi depositati da oltre 3 anni e per i quali sussista ancora interesse alla definizione del giudizio;
- -aumento delle decisioni adottabili con decreto monocratico in base al c.p.a., con speciale riferimento alle improcedibilità ed alle perenzioni;
- -prosecuzione dell'opera di contrasto di tendenze dilatorie della decisione dei ricorsi in presenza di sospensiva accolta;
- -maggiore applicazione dell'art. 71-bis, ove sussistano i presupposti, per la rapida definizione dei ricorsi nel merito.

b) Obiettivi specifici

Si procederà, nel rispetto delle disposizioni del CPGA sui carichi di lavoro dei magistrati, a programmare la trattazione dei ricorsi pendenti a tutto il 31.12.2020, da distribuire nelle 21 udienze dell'anno e con le priorità imposte dalla legge.

Nel primo semestre sono stati fissati in udienza 228 ricorsi relativi agli anni 2017 e 2018, di cui al cennato programma di definizione dell'arretrato. Nelle quattro udienze dei primi due mesi già trascorsi, sono stati calendarizzati 74 ricorsi, tra i quali molti del 2019 e del 2020.

Nel secondo semestre:

- saranno fissati per l'udienza i restanti ricorsi provenienti dal piano di smaltimento ricorsi 2017-18 (n°31, provenienti dal ruolo aggiunto del 1°dicembre 2020 e per i quali è stato confermato interesse); -si prevede inoltre la fissazione equilibrata (e sempre ne rispetto dei cennati limiti) di parte dei ricorsi del 2019 ancora pendenti (n°145) e di parte di quelli proposti nel 2020 (249), per un totale di circa 140.

Complessivamente, per la fine del 2021 si prevede la definizione nel merito, tra le 21 udienze calendarizzate e sempre nel rispetto dei limiti sul carico di lavoro, di circa 400 ricorsi, oltre a quelli in materia di **legge Pinto.** Con particolare riferimento a quest'ultimi (v. prospetto riassuntivo in allegato IV) dei 719 ricorsi pendenti al 31.12.2020, 379 sono già assegnati ad udienza fino al 06/07/2021 e 340 programmati per l'assegnazione alle rimanenti camere di consiglio del II semestre.

5.- Conclusioni

Sarebbe comodo chiudere questa relazione avanzando molti dubbi sulla attuazione dei programmi in ragione della persistente e grave pandemia. Non lo farò, perché mi sembra, dal consuntivo dell'attività per l'anno 2020 (in cui il morbo ha registrato l'esplosione dei contagi), che il servizio giustizia amministrativa per l'Umbria abbia già avuto la forza sufficiente per risentirne al minimo. Pertanto è molto probabile che, sempre grazie alla collaborazione di tutti, lo stesso accada in questo 2021 che, a detta degli esperti, dovrebbe registrare una seppur lenta attenuazione del tragico fenomeno (varianti permettendo) e che ci auguriamo comunque migliore del 2020.

Desidero invece concludere esprimendo la mia profonda gratitudine per tutti coloro che a qualsiasi livello hanno contribuito a detti risultati, specialmente considerato il sacrificio personale che il loro raggiungimento ha imposto.

Dò quindi la parola, secondo il protocollo, agli intervenuti che hanno richiesto di interloquire

Con l'auspicio che le meritorie espressioni di disponibilità sin qui registrate continueranno ad essere presenti, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2021 presso il TAR Umbria.

ALLEGATO I

(RIEPILOGO GENERALE)

cds.TAR-PG.REGISTRO UFFICIALE.I.0000048.12-01-2021



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria

MESI -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totale
Sospensive esaminate	14	17		18	12	25	18		32	18	29	25	208
PROVVEDIMENTI CAUTELARI													
Sospensive decise	8	10		13	5	16	13		22	13	17	18	135
Decreti cautelari		3	13	4	2	2	4	2	1	6	4	3	44
TOTALE	8	13	13	17	7	18	17	2	23	19	21	21	179
PROVVEDIMENTI MONOCRATICI	_												
Ordinanze Presidenziali													0
Decreti Presidenziali						1	3		1		1		6
Decreti Ingiuntivi													0
Ord. Pres. Trasmiss. Tar compet (definitions)													0
Decreti Pres. Trasmiss. Tar compet.(#########													0
Decreti Ingiuntivi definiscono		\neg											0
Decreti decisori	<u> </u>												
Perenzione			1				24					5	30
Rinuncia													0
Cessata materia del contendere		\neg											0
Improcedibile													0
Estinzione													0
Altri Decreti Decisori													0
TOTALE	0	0	1	0	0	1	27	0	1	0	1	5	36
PROVVEDIMENTI COLLEGIALI													
Ordinanze Collegiali	1		4		6	3	2		3	6	2	9	36
Altre Ordinanze Collegiali		1			2	1			1				5
Rinvio Corte Cost. e Cassazione	1											1	2
Decreti Collegiali		2					2	1		1	1	1	8
Dispositivi di Sentenza													0
Sentenze parziali	1		2				2			3	2		10
Sentenze di rito	Г.												
Irricevibile			1			1				1		2	5
Inammissibile	3	8	3		3	3	3	1	1	2	5	7	39
Improcedibile	6	5	2	1	3	2	10	8	1	4	12	19	73
Cessata materia del contendere	7	12	3		3	1	5	3	3	8	8	22	75
Rinuncia		1		\neg		1		1	1		1	2	7
Difetto di Giurisdizione	2	3	3	\neg		2	5	3		1	1	1	21
Sentenze di merito													-
Accolte	14	46	29		35	16	31	30	9	13	13	35	271
Respinte	6	11	1	1	9	4	8	8	14	10	13	24	109
TOTALE	41	89	48	2	61	34	68	55	33	49	58	123	661

RIEPILOGO GENERALE ANNO 2020

ALLEGATO II

(SITUAZIONE ANNO 2019)

ALLEGATO III

SITUAZIONE ARRETRATO Al. 31.12.2019

Α.	TOTALE DELRICORS! PRESENTATI NEL 2019
В.	RICORSI EX LEGE PINTO PROPOSTI NEL 2019
C.	Contenzioso proposto nel 2019 in tutte le altre materie (a-b) 346
D.	TOTALE RICORNI PENDENTI AL 31.12.2019
E.	TOTALE RICORSI PENDBN A AL 3L12.2018
F.	INCREMENTO RICORSI PENDENTI 2019 (D - E) +251
G.	RECORSE PENDENTH AL 31.12.2019 EX LEGE PINTO
H.	PENDENZE SOSTANZIALI AL 31,12,2019 (D-G)
.1	ARRETRATO DIFFERENZIALS PENDENTE RISPETTO AL 2018 (E-II)

ALLEGATO III

(ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 2020)

ACCESSO AGLI ATTI

Sentenza 27 luglio 2020, n. 319

Accesso ai documenti amministrativi, soggetti di diritto privato - Le disposizioni sul diritto di accesso si applicano anche ai soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; di riflesso, la definizione di documento amministrativo, contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'art. 22 l. n. 241 del 1990, va riferita a tutti gli atti concernenti attività di pubblico interesse nel lato senso sopra evidenziato, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Pertanto, se la natura formalmente privata del soggetto cui è rivolta l'istanza non è di per sé ostativa all'esercizio del diritto di accesso, in questi casi occorre che l'attività da questo posta in essere risulti di pubblico interesse o afferente alla gestione di servizio pubblico e che tale attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico; in siffatte ipotesi, a fronte della natura privata dell'Ente cui è stata rivolta l'istanza di accesso, grava sulla parte attrice fornire elementi che consentano di dedurre che i documenti richiesti siano inerenti allo svolgimento di funzioni pubblicistiche.

ACCESSO AI DOCUMENTI

Sentenza 16 settembre 2020, n. 413

In caso di mero esposto formale circa irregolarità di natura edilizia, rivelatesi poi insussistenti a seguito di sopralluogo dei Carabinieri, non è configurabile in capo al cittadino segnalato alcun interesse giuridicamente rilevante all'accesso dei documenti e dei dati relativi alla segnalazione avanzata nei suoi confronti.

ARMI

Sentenza 8 maggio 2020, n. 200

La misura diretta a derogare al divieto di detenzione delle armi e munizioni, di cui all'art. 39, t.u. 18 giugno 1931, n. 773, in considerazione della finalità della norma volta a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza, richiede che il detentore sia persona esente da mende ed al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, e nei confronti del quale esista la completa sicurezza circa il buon uso delle armi.

Sentenza 22 giugno 2020, n. 254

La revoca dell'autorizzazione del porto d'armi, quale atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, atteso che nella materia qual'espansione della sfera di libertà dell'individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.

Sentenza 17 settembre 2020, n. 415

È ragionevole la valutazione compiuta dall'amministrazione ai fini della revoca della licenza di porto d'armi a fronte di ricorrenti di episodi di consumo, da parte dell'interessato, di sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti) in considerazione degli effetti dell'assunzione di tali sostanze sulla capacità di autocontrollo e, ancor prima, della incapacità del ricorrente di valutare l'opportunità di astenersi dall'esercizio di attività potenzialmente pericolose come la guida di un autoveicolo.

ATTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 24 gennaio 2020, n. 35

La destinazione delle singole aree, nell'ambito delle scelte pianificatore, non necessita di specifica motivazione se non nell'ipotesi in cui la scelta vada ad incidere in maniera negativa su posizioni giuridiche differenziate.

Sentenza 31 gennaio 2020, n. 39

In ordine alle decisioni di pianificazione urbanistica, le quali appartengono alla sfera degli apprezzamenti di merito dell'Amministrazione non sono ipotizzabili censure di disparità di trattamento basate sul raffronto con la destinazione data ad altri immobili; questo fintanto che la parte che la deduce non riesca a dimostrare l'omogeneità delle aree la cui disciplina viene comparata.

Sentenza 12 agosto 2020, n. 376

Art. 10 bis l. n. 241 del 1990 - Non occorre che la motivazione dell'atto amministrativo contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, essendo invece sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione ha effettivamente tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa.

Presupposti del provvedimento implicito - Il provvedimento implicito è configurabile unicamente allorquando l'Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali attraverso un comportamento conseguente ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente.

Sentenza 8 ottobre 2020, n. 445

In presenza di un atto con motivazione plurima (o "plurimotivato"), solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili può condurre al suo annullamento, mentre l'infondatezza delle censure indirizzate verso uno solo dei motivi su cui esso riposa determina il rigetto del ricorso, con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi della motivazione, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze.

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Sentenza 8 luglio 2020, n. 311

Il rilascio delle autorizzazioni di polizia è soggetto a particolare rigore, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità e l'ordine pubblico che, in ragione della natura dei prodotti oggetto di commercializzazione, indefettibilmente si prestano a risentire pregiudizio da un'incontrollata circolazione ed utilizzazione di quest'ultimi.

BENI CULTURALI

Sentenza 12 agosto 2020, n. 372

L'obbligo di pagamento della somma prevista dall'art. 167, comma 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio configura una vera e propria sanzione, da cui discende, oltre alla intrasmissibilità dell'obbligazione a soggetti diversi dall'autore della violazione, la soggezione del relativo potere amministrativo al regime della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, il cui termine iniziale deve essere fatto coincidere non con il rilascio del parere postumo di compatibilità paesaggistica, bensì con l'ottenimento del permesso edilizio in sanatoria sul presupposto dell'accertamento di compatibilità da parte dell'autorità preposta al vincolo.

COMMERCIO GENERI MONOPOLIO

Sentenza 29 maggio 2020, n. 241

Il trasferimento senza autorizzazione di sede o del locale della rivendita di generi di monopolio oltre a costituire violazione continuativa de die in diem degli obblighi nascenti dalla concessione della rivendita (subordinata al permanere delle condizioni verificate dall'amministrazione ai fini del rilascio della concessione stessa, quali l'idoneità e l'ubicazione dei locali destinati all'esercizio) costituisce interruzione della fiducia riposta sul concessionario circa la rispondenza della gerenza al sotteso interesse pubblico e legittima pertanto il mancato rinnovo della licenza di vendita di generi di monopolio, a prescindere dalla riscontrata e parimenti significativa assenza della titolare della concessione e della coadiutrice, integrante il diverso "presupposto dell'abbandono del servizio".

Sentenza 8 ottobre 2020, n. 447

Il percorso pedonale più breve per verificare il rispetto delle distanze minime deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati e da particolari ostacoli che renderebbero inaccessibile il percorso a persone con difficoltà motorie: per percorso pedonale s'intende quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali (ad es., il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini, ma non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile). In questo contesto di normale deambulazione non sembra rientrare, di necessità, anche la scrupolosa osservanza delle disposizioni amministrative relative ai passaggi pedonali; il percorso pedonale pertanto potrà prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all'attraversamento fuori dei punti stabiliti.

CONTRATTI

Sentenza 19 febbraio 2020, n. 105

La risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di un immobile rientrante nel patrimonio disponibile comunale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ricadendo nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato e alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in questione alcun rapporto concessorio di beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile idoneo, in ipotesi, ad attrarre la fattispecie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133 comma 1, lett. c), c.p.a.

EDILIZIA

Sentenza 31 gennaio 2020, n. 41

La canna fumaria deve ritenersi ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanisticofunzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, senza essere conseguentemente soggetta alla sanzione della demolizione, salvo che non si tratti di opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire.

Sentenza 28 febbraio 2020, n. 126

Le pergotende o tende a pergola devono pacificamente annoverarsi tra le opere non soggette a permesso di costruire, in quanto l'opera principale che le caratterizza è la tenda quale "elemento di protezione dal sole dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno", mentre la struttura in alluminio che le ospita va qualificata in termini di "mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda" stessa, la cui integrazione "alla struttura portante, non vale a configurare una nuova costruzione" o una nuova volumetria, essendo di regola realizzata "in materiale plastico e retrattile", con la conseguenza che "non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume e superficie", anche in ragione del fatto che "la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza".

Sentenza 11 maggio 2020, n. 203

E' inammissibile il ricorso proposto avverso il sollecito ad ottemperare ad un ordine di demolizione di manufatto abusivo, trattandosi di atto privo di valenza provvedimentale o decisoria, essendosi l'amministrazione limitata ad ammonire ad adempiere ad un ordine impartito con un precedente provvedimento.

EDILIZIA E PAESAGGIO

Sentenza 2 marzo 2020, n. 131

Parere della Soprintendenza su opere abusivamente realizzate in zone sottoposte a vincoli paesaggistici - Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, dell'art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la Soprintendenza esercita non più, secondo l'assetto normativo anteriore, un sindacato di mera legittimità sull'atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall'Ente locale subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell'intervento con il vincolo paesaggistico; il parere della Soprintendenza, pertanto, è espressione di un potere ampiamente discrezionale e, di conseguenza - onde evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile - è necessario che il provvedimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.

Sentenza 4 maggio 2020, n. 187

Formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio - L'art. 35, commi 1 e 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47, nel disciplinare il procedimento per la sanatoria, prevede che la domanda di concessione edilizia sia corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione e che alla stessa debbano essere allegati i documenti che vengono specificamente indicati; da tale norma emerge come il silenzio assenso si possa formare soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti; il termine di prescrizione può decorrere soltanto nel caso in cui si sia formato un atto tacito di condono; pertanto, il decorso dei termini fissati dall'art. 35 comma 18, l. n. 47 del 1985 presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria, accompagnata in particolare dall'integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento.

Sentenza 22 maggio 2020, n. 234

In materia di pareri di compatibilità paesaggistica, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato; per evitare che il giudizio di compatibilità paesaggistica si traduca nell'esercizio di una

valutazione insindacabile, è necessario dunque che il provvedimento dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sia sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza 8 luglio 2020, n. 299

L'obbligo di tentare, nei limiti consentiti dalla formulazione della disposizione, di dare alla stessa un'interpretazione conforme al dettato costituzionale impone di interpretare le disposizioni in materia di accertamento di conformità contenute nella legge regionale Umbria n. 1/2015 nel senso di ritenere operante il meccanismo del silenzio diniego di cui all'art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, costituente principio fondamentale della materia alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, con esclusione dell'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, ma anche della possibilità di ritenere che il silenzio possa valere come mero inadempimento dell'amministrazione, con conseguente pendenza a tempo indefinito del relativo procedimento.

Sentenza 10 agosto 2020, n. 362

La decadenza del vincolo preordinato all'esproprio per inutile decorso del tempo non determina la reviviscenza della pregressa destinazione d'uso dell'area interessata. L'inutile decorso del quinquennio, in mancanza della legittima reiterazione del vincolo, comporta infatti la decadenza di quest'ultimo, ma l'area già vincolata non riacquista automaticamente la sua antecedente destinazione urbanistica, acquisendo la condizione di area non urbanisticamente disciplinata, ossia "zona bianca". Ne consegue che l'annullamento giurisdizionale, anche dopo la scadenza del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio, costituisce l'unico rimedio perché il proprietario possa immediatamente ottenere il ripristino della destinazione urbanistica esistente prima dell'imposizione del vincolo.

Sentenza 12 agosto 2020, n. 370

Le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da abnormi illogicità; né la destinazione delle singole aree richiede apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell'impostazione del piano stesso.

Sentenza 4 dicembre 2020, n. 547

In materia di attuazione di un piano di lottizzazione, la circostanza che alcuni lotti siano sottoposti a sequestro e a procedimento penale non giustifica l'abdicazione, da parte della competente amministrazione comunale, del potere/dovere di esercitare le proprie funzioni pianificatorie e di ricognizione della qualità dei suoli (nella specie, ai fini della ridefinizione di zone boscate secondo la procedura di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1098/2005) in attesa della conclusione del giudizio penale, implicando tale comportamento la sostanziale rinunzia dell'amministrazione all'esercizio di una funzione ad essa attribuita dalla legge a favore di un organo (il giudice penale) cui l'ordinamento assegna altra competenza, ovvero l'accertamento e la sanzione dei comportamenti penalmente rilevanti.

ENTI LOCALI

Sentenza 3 gennaio 2020, n. 10

Quote rosa nelle Giunte comunali - Nel caso di un Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non si applica l'art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014 – per il quale "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico" – ma l'art. 46, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale statuisce che, in attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della giunta. L'impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un'accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte. In tal caso il Sindaco, prima di nominare la Giunta, deve svolgere un'adeguata istruttoria, volta all'ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell'ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il Comune, come per esempio l'indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all'acquisizione dell'interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di Assessore, le quali condividano il programma della lista, capeggiata dal Sindaco.

GIOCHI LECITI

Sentenza 29 luglio 2020, n. 343

In materia di regolamentazione della pratica del gioco lecito, il principio di proporzionalità esige che il provvedimento limitativo dell'orario di apertura dei relativi esercizi o degli orari di uso degli apparecchi da gioco, in funzione di contrasto al fenomeno della ludopatia, sia sorretto da un'adeguata indagine sull'effettiva esistenza e sulla consistenza dell'interesse confliggente con quello dei titolari delle concessioni e delle autorizzazioni all'apertura delle sale da gioco, indagine che costituisce il punto di partenza per l'adozione della misura più idonea al perseguimento dell'interesse ritenuto prevalente e più proporzionata rispetto all'esigenza che l'interesse soccombente sia sacrificato in misura non eccedente rispetto a quanto necessario.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Sentenza 3 luglio 2020, n. 288

Nell'ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), <u>cod. proc.</u> <u>amm.</u>, è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla 1. n. 89 del 2001.

Sentenza 6 agosto 2020, n. 353

La considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un'astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nonché al momento dell'esercizio del potere discrezionale di graduazione dell'importo; non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative; ferma restando l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità, spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo.

Sentenza 6 agosto 2020, n. 356

Le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare.

Sentenza 19 ottobre 2020, n. 459

Nel processo amministrativo di ottemperanza il commissario ad acta è organo del giudice dell'ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato ed eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale; egli deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

GIURISDIZIONE

Sentenza 9 marzo 2020, n.148

La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste ogniqualvolta l'atto impugnato, ancorché proveniente da organi dell'Amministrazione non preposti agli interessi del settore delle acque pubbliche, abbia tuttavia una immediata incidenza sull'uso di queste ultime, interferendo così con le funzioni amministrative relative a tale uso.

Sentenza 5 ottobre 2020, n. 435

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest'ultima come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporti di lavori già in atto.

Ordinanza 22 dicembre 2020, n. 634

Il Tribunale ha ritenuto che la domanda del contribuente volta al risarcimento dei danni subiti per aver confidato, a causa del comportamento dell'Amministrazione finanziaria, nella pendenza di un procedimento di accertamento con adesione, con conse-

guente maturazione della decadenza del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, non possa ritenersi attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e pertanto debba essere conosciuta dal giudice ordinario; con la stessa ordinanza, il Tribunale ha altresì ritenuto il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione direttamente nei confronti del funzionario dell'Amministrazione finanziaria. È stato pertanto sollevato conflitto di giurisdizione dinnanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

IMMIGRAZIONE

Sentenza 8 giugno 2020, n. 242

L'ampia formulazione dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 consente di ritenere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie vertenti sul rilascio dei titoli di soggiorno rispetto alle quali sia in gioco il "diritto all'unità familiare", comprese quelle relative alla revoca della carta di soggiorno rilasciata a familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, anche se la relativa disciplina è contenuta in un testo normativo – il d.lgs. n. 30/2007 – diverso da quello in cui è collocata la succitata disposizione sulla giurisdizione.

OTTEMPERANZA LEGGE PINTO

Sentenza 7 dicembre 2020, n. 571

Costituisce onere delle amministrazioni obbligate alla liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo provvedere ad adottare le misure organizzative ritenute più opportune ai fini della tempestiva evasione delle pratiche di liquidazione ed allo smaltimento dell'arretrato accumulato onde rendere effettivo il diritto degli istanti all'ottenimento degli indennizzi in tempi ragionevoli. Con riguardo alla nomina del commissario *ad acta* chiamato a provvedere alla liquidazione dell'indennizzo in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, la legge pone precisi vincoli alla nomina dell'ausiliario del giudice, escludendo che possano essere a tal fine designati i titolari di incarichi di Governo, i capi dipartimento e coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza 3 gennaio 2020, n. 18

Preavviso di rigetto dell'istanza di non ammissione a finanziamenti pubblici - L'art. 10 bis, 1. n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relative a procedure concorsuali, ricomprendo nelle stesse tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (nella specie, istanza di ammissione a contributi).

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 56

Presupposti per la configurabilità del silenzio-inadempimento - L'obbligo di provvedere non deve necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generico e dai principi generali regolatori dell'azione amministrativa, sicché esso può trovare fondamento anche nel principio di buon andamento dell'azione amministrativa, nel caso in cui l'Amministrazione, con il suo comportamento, abbia ingenerato un qualche affidamento in capo al privato, sia che il procedimento amministrativo non sia stato ancora avviato, sia che lo stesso abbia avuto inizio a seguito della istanza dell'interessato. A prescindere dall'esistenza di uno specifica disposizione normativa impositiva dell'obbligo di provvedere, pertanto, il medesimo sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento; quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima.

PROCEDURE DI GARA

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 59

A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis (una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l'altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l'esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l'ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 62

Nelle gare pubbliche da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Amministrazione non

applica 'scienze esatte', che conducono ad un risultato certo e univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto dalla commissione giudicatrice.

Sentenza 4 maggio 2020, n. 181

Il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara deve ritenersi legato non a formalistici riscontri, bensì a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando.

Sentenza 18 novembre 2020, n. 521

Alla luce dei principi stabiliti dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 12 del 2020, nel necessario contemperamento tra i principi in reciproca tensione della speditezza e della celerità delle procedure di evidenza pubblica, da una parte, e dell'effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale, dall'altra, ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione di una procedura soggetta al c.d. "rito appalti" rileva anche l'art. 29, comma 1, ultima parte, del d.lgs. n. 50/2016, per il quale «i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente», e ciò anche quando detta pubblicazione sia antecedente alla comunicazione prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), dello stesso Codice dei contratti pubblici.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza 3 gennaio 2020, n. 10

Spese di giudizio - In mancanza di accordo tra le parti sulla compensazione delle spese di lite, è necessario procedere all'accertamento attraverso delibazione sulla manifesta fondatezza o infondatezza dell'onere secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Sentenza 2 marzo 2020, n. 131

Termini per deposito memorie e documenti - Nel processo amministrativo i termini fissati dall'art. 73, comma 1, c.p.a., per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice; pertanto la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno quindi considerati tamquam non esset.

Sentenza 26 marzo 2020, n. 171

L'interesse ad agire sancito dall'art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39 comma 1, c.p.a. è scolpito nella sua tradizionale definizione di "bisogno di tutela giurisdizionale", nel senso che il ricorso al giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo; è dunque espressione di economia processuale, manifestando l'esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti extrema ratio; da qui i suoi caratteri essenziali costituiti dalla concretezza ed attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela; esso resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche; sicché in tale frangente la pretesa avanzata in giudizio si rivela per quello che è, ovvero, una mera speranza a riesercizio futuro ed eventuale del potere amministrativo, inidonea a configurare l'interesse ad agire.

Sentenza 22 giugno 2020, n. 263

L'art. 30, comma 5, del Codice del processo amministrativo – che prevede che, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza – deve essere interpretato alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella decisione n. 94 del 2017 e dell'esigenza dell'individuazione del ragionevole punto di bilanciamento tra l'interesse del danneggiato di vedersi riconosciuta un'effettiva possibilità di agire anche a prescindere dalla domanda di annullamento e l'obiettivo di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo, anche nella prospettiva risarcitoria, al fine permettere all'amministrazione di programmare la propria gestione finanziaria sulla base di dati previsionali sufficientemente attendibili sul versante della spesa. Ne consegue che non può considerarsi irragionevolmente pregiudizievole per l'esercizio dei diritti del danneggiato il ritenere che il termine di cui sopra cominci a decorrere dalla scadenza del termine breve di impugnazione assegnato dal codice di rito all'amministrazione che abbia ricevuto la notifica della sentenza da parte dello stesso ricorrente vittorioso nel giudizio di annullamento, e ciò anche quando per gli eventuali altri litisconsorti (controinteressati o intervenienti), portatori nessun interesse rispetto al rapporto riguardante il risarcimento del danno, il termine di impugnazione della sentenza non sia ancora spirato.

Diversamente ritenendo, infatti, la scadenza del termine per la proposizione della domanda risarcitoria non dipenderebbe più solo dal comportamento delle parti titolari, dal lato attivo e da quello passivo, della relativa obbligazione, ma anche dalle iniziative di soggetti terzi, anche se privi di interessati qualificati rispetto al rapporto risarcitorio.

[SU QUESTA SENTENZA PENDE APPELLO]

Sentenza 27 luglio 2020, n. 313

Legittimazione passiva - Rispetto all'azione impugnatoria, tipica della giurisdizione generale di legittimità, unica legittimata passiva è l'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato, per tale dovendo intendersi quella che ha emanato l'atto conclusivo del procedimento, non rilevando come successivamente all'emanazione dell'atto gravato la competenza sia trasferita ad altro organo o ente.

Sentenza 21 ottobre 2020, n. 466

L'effettiva conoscenza del provvedimento lesivo, ai fini della sua impugnazione con ricorso giurisdizionale, ricorre quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell'opera.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Sentenza 15 gennaio 2020, n. 25

Nella condotta lesiva dell'Amministrazione, ai fini della risarcibilità del danno, bisogna valutare la condotta diligente del danneggiato. Qualora, ad esempio, il danneggiato disponga di poteri di impulso che vanno ad incidere sui tempi e sull'esito del procedimento il cui scopo è quello di ottenere un provvedimento che garantisca al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa.

SANITA' PUBBLICA

Sentenza 16 settembre 2020, n. 412

In materia di servizi sanitari convenzionati il modello contrattuale, di cui all'art.8-quinques, d.lg. n. 502 del 1992, si innesta in un contesto ordinamentale nel quale il limite massimo della spesa sostenibile fa parte dell'oggetto della contrattazione, per cui la prevista contrattazione a livello periferico si riduce nella sottoposizione ai privati di uno schema di convenzione già predisposto; l'art. 8-quinquies, d.lg. n. 502 del 1992 s.m. quanto al contenuto degli accordi e dei contratti, dispone che la Regione, una volta fissati i tetti di spesa e i volumi di attività per singola specialità, indichi, mediante un provvedimento amministrativo, gli obiettivi della salute da perseguire e le tipologie delle prestazioni sanitarie da erogare; il sistema di programmazione sanitaria è dunque incentrato su un modello bifasico, che si articola in una fase autoritativa regionale, a cui segue un momento di negoziazione su base territoriale.

SICUREZZA PUBBLICA

Sentenza 22 aprile 2020, n. 180

Il divieto di accesso negli stadi (DASPO) non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.

UNIVERSITA'

Sentenza 17 febbraio 2020 n. 86

Professori e dei ricercatori di ruolo - Necessità dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni - In ragione della specialità della previsione contenuta all'art. 6 della 240 del 2010, c.d. legge Gelmini, questa deve essere ritenuta comunque a prevalere sulla norma di carattere generale - seppur cronologicamente successiva - introdotta alla lett. f bis del comma 6 dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, le attività di docenza e di ricerca scientifica rimangono assoggettate alla disciplina dell'art. 6 della l. n. 240 del 2010, per la quale "[i] professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, ..., purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate

dall'università di appartenenza" (comma 10). Di conseguenza, mentre le attività di carattere "occasionale" contemplate al primo periodo possono essere liberamente svolte fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, quelle elencate al secondo periodo, tra cui rientrano le funzioni didattiche e di ricerca, sono subordinate all'autorizzazione del rettore.

Sentenza 4 dicembre 2020, n. 552

L'aspettativa senza assegni prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 240/2010 non costituisce oggetto di un diritto da parte di professori e ricercatori, essendo la sua concessione condizionata al bilanciamento dell'interesse vantato dal docente con quelli di cui è istituzionalmente portatore l'ateneo di appartenenza, come si desume anche dalla procedimentalizzazione della fattispecie, che prevede il coinvolgimento del rettore e del dipartimento di afferenza del docente. In particolare, il consiglio di dipartimento, ai fini dell'emissione del parere al rettore, è chiamato a valutare l'opportunità della concessione dell'aspettativa rispetto alle ripercussioni che tale provvedimento potrebbe avere sulla capacità della struttura di assolvere efficacemente le proprie funzioni istituzionali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 240/2010), secondo la programmazione approvata dallo stesso organo.

ALLEGATO IV

(SITUAZIONE RICORSI LEGGE PINTO)

Andamento 2016-2020

a -Ricorsi proposti nel 2020	339
b- Ricorsi proposti nel 2019	653
c- Ricorsi proposti negli anni precedenti (2016 – 2017 – 2	<u>2018) 562</u>
d- Totale proposti 2016-2020 (a+b+c)	1554
e- Ricorsi decisi dal 2016 al 2019	586
f- Ricorsi decisi nel 2020	249
g- Ricorsi pendenti al 31.12.20 (d-e-f)	719

Smaltimento 2019-2020

a-ricorsi pendenti al 31.12.19	379
b-ricorsi pendenti al 31-12-20	719
c-andamento pendenze (b-a)	+340

Previsioni 2021

Dei 719 pendenti al 31.12.2020, 379 già assegnati ad udienza fino al 06/07/2021 e 340 programmati per assegnazioni alle rimanenti cc del II semestre.